

TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

N°

15408/06
Sentenza

N° 6435/06
Cronologico/A

Il dott. Roberto Martinelli della 11^a Sezione Civile ha emesso la seguente

N° 42698/06
Repertorio

SENTENZA

nella causa civile n. 76341/2003

TRA

ATTRICE

[REDACTED], C.fisc. [REDACTED]
elettivamente domiciliata presso il difensore Avv. Francesco Balestrazzi, Roma via Tacito 23

E

CONVENUTA

BANCA 121 PROMOZIONE FINANZIARIA S.P.A., C.fisc. 03658570753
elettivamente domiciliata presso i difensori Avv. Francesco Carbonetti, Roberto Della Vecchia,
Elena Carbonetti, Roma via Giovanni Antonelli 47

CONCLUSIONI

ATTRICE

Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle contenute nella propria memoria ex art. 183
c.p.c. depositata in data 17.5.04, che sono le seguenti:

- *in via principale:*

dichiarare la nullità del contratto *My Way* n° 66925 stipulato tra la Sig.ra [REDACTED] e la
Banca del Salento S.p.A., ora Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A., in data 04/08/2000, per
violazione dell'art. 30, comma 6 e 7, del D.Lgs. n. 58 del 24/02/98, dell'art. 27 del Regolamento
Consob n. 11522/98, dell'art. 21, comma 1, punto c) del D Lgs. n. 58 del 24/02/98 e/o di ogni
altra inderogabile normativa di legge;

- *in via subordinata:*

dichiarare l'annullamento ex art. 1439 c.c. e/o ex art. 1438 c.c., ovvero accertare l'inefficacia ex
art. 1469-bis ss., del contratto *My Way* n° 66925 stipulato tra la Sig.ra [REDACTED] e la Banca
del Salento S.p.A., ora Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A., in data 20/07/2000, e

- *per l'effetto:*

condannare la Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A., già Banca del Salento S.p.A., a
restituire la somma di € 6.817,23, di cui alle n° 22 rate mensili verste dall'attrice, nonché tutto
quanto addebitato, anche a titolo di spese, alla Sig.ra [REDACTED] in corso di contratto, con la

2

rivalutazione monetaria dalla data dei singoli addebiti fino al saldo e gli interessi legali con la medesima decorrenza sulle somme rivalutate;

- *in via ulteriormente subordinata:*

accertare l'inefficacia della clausola penale di cui all'art. 8 sez. II del predetto contratto ai sensi degli artt. 1469-*bis*, terzo comma, n. 6 e 1469-*quater*, e, conseguentemente, accertare che nulla è dovuto per l'azzeramento e l'estinzione del conto di evidenza.

- *in ogni caso:*

condannare la Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A., già Banca del Salento S.p.A., a risarcire il danno ingiustamente patito dalla Sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ per la stipulazione e l'esecuzione del contratto *de quo*, anche in relazione alla mancata disponibilità del denaro versato in virtù di un contratto nullo e/o annullabile e/o inefficace, nella misura che verrà quantificata in corso di causa e ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio."

CONVENUTA

Voglia codesto ill.mo Tribunale respingere tutte le domande attoree perchè infondate in fatto e diritto e comunque non provate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato a mezzo posta con plico spedito il 9 ottobre 2003. l'attrice ha esposto quanto appresso, in modo estremamente breve, si riassume.

In data 4 agosto 2000 aveva sottoscritto proposta di adesione al piano finanziario *May Way* n° 66925.

L'attrice era convinta di avere sottoscritto un piano previdenziale, anche per come l'iniziativa era stata pubblicizzata, ma si trattava, in realtà, di un'operazione finanziaria complessa e rischiosa.

Preoccupata, apprendeva che, dopo avere pagato 22 rate di £ 600.000 ciascuna, per potere recedere dal contratto avrebbe dovuto versare ancora circa € 15.000.

Il contratto era illegittimo e invalido, per violazione degli artt. 21 e 30 commi 6° e 7° D.lgs. n. 58/1998, per errore, per dolo.

Inoltre, il contratto era inefficace per violazione degli artt. 1469 *bis* e ss. c.c.

Infine, era inefficace la clausola penale prevista al punto 8 della sezione II del contratto.

Ha formulato conclusioni sostanzialmente conformi a quelle riportate in epigrafe.



Handwritten signature or mark.

Si è costituita la convenuta depositando, in data 18 febbraio 2004, comparsa di risposta nella quale ha contestato molto dettagliatamente la fondatezza degli assunti dell'attrice, chiedendo il rigetto delle domande.

In udienza 13 marzo 2006 sono state definitivamente precisate le conclusioni.

In data 1 giugno 2006, di scadenza del termine per il deposito di memorie di replica, la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare fondata la domanda attrice di dichiarazione di nullità del contratto per violazione del disposto dell'art. 30 commi 6° e 7° D.lgs. n. 58/1998.

Come affermato per analoghi contratti da parte della giurisprudenza (v. ad es. sentenza 6.4.2005 del Tribunale di Bari prodotta dalla convenuta e sentenza 21.6.2005 del Tribunale di Brindisi prodotta dall'attrice) e, come appare del resto abbastanza evidente, il contratto in questione ha un complesso di "cause" ed è in sintesi un contratto misto, caratterizzato da un finanziamento che contestualmente e per contratto stesso viene utilizzato esclusivamente per l'acquisto di determinati prodotti finanziari.

Fondamentale nella previsione contrattuale è l'acquisto di prodotti finanziari, mentre il finanziamento non ha autonomia e si giustifica esclusivamente quale mezzo attraverso il quale il soggetto finanziato, che non riceve nessuna somma di denaro della quale possa poi disporre, si dota della somma stessa necessaria per l'acquisto degli indicati prodotti finanziari.

Poiché l'acquisto concerne, quantomeno anche, "strumenti finanziari" cui fa riferimento l'art. 30 comma 1° lett. a) D.lgs. n. 58/1998, come riconosce la convenuta, consegue, ad avviso del giudicante, l'applicabilità all'intero contratto della disciplina particolare prevista per i contratti di collocamento di strumenti finanziari, disciplina tra cui rientra quella dettata nei citati commi 6° e 7° dell'art. 30 D.lgs. n. 58/1998.

In base ad essa, il contratto, ove concluso fuori sede (nel caso appare pacifico sia stato sottoscritto presso il domicilio dell'attrice) deve prevedere la facoltà di recesso e l'assenza di tale previsione determina la nullità relativa del contratto.

Come la lettura del contratto rivela agevolmente, tale facoltà non è prevista.

Quanto affermato contiene già un'implicita risposta all'obiezione formulata in proposito dalla convenuta (v. comparsa di risposta pag. 15 e memoria di replica pag. 6), secondo la quale l'obbligo di previsione della facoltà di recesso atterrebbe soltanto all'operazione relativa all'acquisto di fondi di investimento, non al finanziamento né alla negoziazione di titoli sul

mercato secondario e nel prospetto informativo relativo all'acquisto di fondi di investimento, allegato al contratto e in esso richiamato, è prevista la facoltà di recesso.

Invero, ad avviso del giudicante, la facoltà di recesso doveva essere prevista con riferimento all'intero contratto e, per tale ragione, doveva essere in esso contenuta.

Ad analoghe conclusioni in caso simile è giunta la giurisprudenza citata e prodotta da parte attrice (sentenza 14 febbraio 2006 del Tribunale di Lodi).

Neppure appare essere sufficiente a sostituire la previsione della facoltà di recesso quella contenuta nell'ultima parte della sezione I del contratto, cui ha fatto riferimento la convenuta (memoria di replica pagg. 7, 8): *"l'alienazione/estinzione/liquidazione, prima del suddetto termine, per qualunque causa, degli Strumenti Finanziari, determinerà il venir meno del piano finanziario...."*: il significato della frase non è del tutto chiaro: in essa, comunque, non è indicato in modo espresso e palese che il cliente può recedere dall'intero contratto.

Quanto esposto rende superfluo l'esame delle altre questioni prospettate dall'attrice.

In proposito, tuttavia, si formulano le seguenti brevi osservazioni.

Non si ravvisa la sussistenza di errore o dolo che possano determinare l'annullamento contratto.

L'eventuale violazione degli artt. 1469 *bis* e ss. c.c. (la cui normativa è stata poi trasfusa negli artt. 33 e ss. del D.lgs. n. 206 del 2005 - c.d. "Codice del consumo") non sembra potere essere tale da determinare l'inefficacia dell'intero contratto.

Non è fondata la domanda relativa alla c.d. "penale" prevista al punto 8 della sezione II del contratto: in realtà, non si tratta di penale o meglio di "caparra penitenziale" pattuita quale corrispettivo del diritto di recesso, ma si tratta di importo che deve versare chi ha ricevuto il finanziamento ove intenda restituirlo anticipatamente; il contenuto della clausola è chiaro, ancorché possa essere complesso il calcolo per la determinazione dell'importo dovuto.

E' possibile sia ravvisabile la violazione di obblighi imposti alla banca o a chi per essa ha operato (in particolare, con riferimento alle previsioni contenute nell'art. 21 D.lgs. n. 58/1998 e/o ad altre), ma non sembra che tale violazione possa portare all'accoglimento delle domande dell'attrice, per come formulate in relazione alla violazione stessa, domande concernenti esclusivamente dichiarazione di nullità del contratto e conseguenti condanne a restituzione degli importi pagati e a risarcimento del danno.

In considerazione di quanto esposto, all'attrice deve essere restituito l'importo pagato, pari ad € 6.817.23 (22 rate di € 600.000 ciascuna) e devono essere versati gli interessi legali con decorrenza dal pagamento delle singole rate fino al saldo; l'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria avrebbe dovuto essere provato.

Non può essere accolta la domanda di restituzione di ulteriori importi versati (per spese o altro) in quanto non sufficientemente specificata.

Neppure può essere accolta la domanda di risarcimento del danno, non provato né quantificato.

In considerazione della relativa novità, particolarità e opinabilità delle questioni trattate e del fatto che anche l'attrice è parzialmente soccombente in rapporto al complesso delle proprie pretese, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in misura della metà; per la metà residua le spese stesse sostenute dall'attrice devono esserle rimesse dalla convenuta, soccombente principale.

P.Q.M.

Il Giudice, in parziale accoglimento delle domande dell'attrice:

- dichiara la nullità del contratto in questione;
- condanna la convenuta a pagare all'attrice € 6.817,23, oltre interessi legali con decorrenza dal versamento delle singole rate effettuato dall'attrice fino al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice metà delle spese di lite, compensata tra le parti l'altra metà, spese che già ridotte alla metà liquida in complessivi € 1.837,24 di cui € 83,24 per anticipazioni, € 654 per diritti di avvocato, € 1.100 per onorari di avvocato, oltre 12,5% su diritti ed onorari, oltre C.A. e I.V.A.

Roma, 10 luglio 2006

Il Giudice

Amantini



IL CANCELLIERE
Silvana Renzi



IL CANCELLIERE
10/07/06

Depositato in Cancelleria

10/07/06

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Silvana Renzi

Vedere le ultime di scietanze
sore nel manimante